

Ammissione/non ammissione all'esame di Maturità

I criteri per l'ammissione all'esame di Maturità sono attualmente regolati dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 (in G.U. 05/11/2025, n. 257).

Per i candidati interni:

- è obbligatorio per l'ammissione all'esame di Maturità dei candidati interni lo svolgimento di 90 ore di F.S.L. nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; pertanto, chi non avesse svolto le attività previste (così come le 30 ore di orientamento), non potrà essere ammesso all'esame, anche a fronte di valutazioni disciplinari positive;
- nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del percorso di studi, anche a fronte di valutazioni disciplinari positive;
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo; la definizione della tematica oggetto di tale elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali;
- ai fini dell'attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di riferimento può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti delle classi terze e quarte, ma non modifica il credito assegnato negli anni precedenti;
- per gli studenti per i quali si delibera l'abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti, qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi. Qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti per il credito scolastico dell'anno non frequentato;
- l'ammissione all'esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera, che sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria

carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- attualmente rimane la possibilità di ammissione all'esame per gli studenti che abbiano una sola valutazione insufficiente, con adeguata motivazione elaborata dal Consiglio di Classe. Si ricorda che l'ammissione, in questo caso, non è automatica, ma è una possibilità, che il consiglio di classe può valutare, se ritiene che il candidato sia in grado di sostenere l'esame, nonostante la presenza di lacune significative in una disciplina.

Per i candidati esterni:

- l'ammissione all'esame di Maturità dei candidati esterni è subordinata alla partecipazione alle prove INVALSI e allo svolgimento di attività assimilabili ai F.S.L.;
- le "attività assimilabili ai F.S.L." sono «esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato».

Per tutti, in sede di colloquio:

nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio.

Per gli studenti con sostegno:

la commissione può avvalersi di docenti di sostegno anche per la correzione delle prove.